



## Circolare

# n° 2016/513

21 novembre 2016

## Effetti derivanti dall'abrogazione di specifiche disposizioni in materia di mobilità - chiarimenti ministeriali

### Scadenze

### Opportunità

### Sanzioni

### Allegati

Notacircolare\_fin...  
nml\_20722\_2016.pdf  
circinps2\_2013.pdf  
circinps137\_2012....

### Links

### Riferimenti

La legge n. 92/2012 abroga le liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il Ministero del Lavoro con Nota n. 20722 del 27 Ottobre 2016 è intervenuto a chiarire alcuni effetti derivanti dalle succitate abrogazioni. Si allega una breve nota illustrativa.

Con la legge di riforma del mercato del lavoro del 2012 si è inteso apportare un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, principalmente attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASpl, successivamente sostituita dalla NASpl) in cui far confluire l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione.

Di conseguenza sono state previste abrogazioni e modifiche finalizzate a rendere organica la nuova disciplina. In particolare è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti sulla materia, il Ministero del lavoro è intervenuto a chiarire alcuni effetti derivanti dalle succitate abrogazioni.

Il Ministero del Lavoro precisa innanzitutto che solo i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016 mantengono l'iscrizione alla lista e l'indennità per l'intero periodo previsto dalla legge, mentre i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria in quanto l'iscrizione nelle liste decorre dal giorno successivo al licenziamento.

Inoltre il Ministero ritiene che i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno in corso di godimento i trattamenti di indennità di mobilità ordinaria, di cui alla legge n. 223/1991 ed i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia manterranno invariato il diritto alla indennità che stanno percependo nella misura e per la durata di spettanza previste.

Ai predetti lavoratori in mobilità ordinaria per il periodo in cui è fatta salva l'iscrizione alla lista di mobilità ed il diritto di recepire la relativa indennità, restano altresì applicabili le disposizioni in materia di sospensione dei trattamenti in godimento (art. 8 comma 7 della legge n. 223/1991), che integrano inscindibilmente la disciplina del diritto all'indennità.

Inoltre anche alla luce di quanto già esplicitato dall'INPS, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo entro il 30 dicembre 2016 ed iscritti nella relativa lista di mobilità entro il 31 dicembre 2016 possono presentare domanda di indennità di mobilità ordinaria nei termini previsti dalla normativa preesistente.

I lavoratori, invece, licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria in quanto l'iscrizione nelle liste decorre a partire dal 1° gennaio 2017, inteso quale giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, pertanto, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente della NASPI.

Per quanto concerne il collocamento dei lavoratori in mobilità, con l'abrogazione degli articoli 8 e 25 della legge 223/1991 a far data dal 1° gennaio 2017 conseguirà il venire meno dei benefici spettanti al "*datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità*". Al riguardo, la lettura combinata delle circolari INPS evidenzia che gli incentivi previsti saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 e fino alla decorrenza prevista per l'incentivo anche nel caso in cui il termine scada successivamente alla predetta data. Per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2016 non saranno fruibili le agevolazioni contributive di cui trattasi.

I lavoratori licenziati a partire dal 31 dicembre 2016, in virtù delle predette abrogazioni, pertanto, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria. Tali lavoratori potranno beneficiare ricorrendone i presupposti, dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che rientreranno in tale casistica, sarà possibile, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "*de minimis*", l'applicazione del beneficio già previsto per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono della NASPI (ovvero per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore è corrisposto al datore di lavoro un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore).

In merito alle assunzioni con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità, il Ministero ritiene che, ai fini della possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un soggetto che beneficia dell'indennità di mobilità, occorre tenere in considerazione se al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il soggetto da assumere sia o meno ancora percettore dell'indennità in parola. Pertanto, posto che un soggetto beneficiario dell'indennità di mobilità possa godere della stessa sino alla sua naturale scadenza, anche successiva al 1° gennaio 2017, sarà possibile assumerlo (quindi instaurare formalmente il rapporto di lavoro) con contratto di apprendistato professionalizzante sino alla predetta scadenza.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione Generale degli ammortizzatori  
sociali e degli incentivi all'occupazione

e

Direzione Generale per le politiche  
attive, i servizi per il lavoro e la  
formazione

Alla Regione Toscana  
Giunta Regionale  
Direzione Lavoro

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

CdG: MA009, A001, 10925

**OGGETTO: Abrogazione disposizioni ad opera dell'art. 2, comma 71, legge 28 giugno 2012, n. 92 – Quesito prot. AOO GRT/S/70/308422/bis**

Si fa riferimento alla nota con cui codesta Direzione ha presentato un quesito articolato in più punti relativo agli effetti derivanti dall'abrogazione di specifiche disposizioni in materia mobilità. Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Con la legge di riforma del mercato del lavoro del 2012 si è inteso apportare un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, principalmente attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASpI, successivamente sostituita dalla NASpI) in cui far confluire l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Di conseguenza, con l'art. 2, comma 71 sono state previste abrogazioni e modifiche finalizzate a rendere organica la nuova disciplina.

Ne è scaturita una progressiva riduzione della durata del trattamento di cui alla legge n. 223 del 1991 per i lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 (con data licenziamento 31 dicembre 2014).

Ciò premesso, quanto al punto 1) del quesito relativo alla **Lista di mobilità** si ritiene relativamente ai punti a) e b) che solo i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016 mantengono l'iscrizione alla lista e l'indennità per l'intero periodo previsto dalla legge, mentre i lavoratori licenziati a fa data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria in quanto l'iscrizione nelle liste decorre dal giorno successivo al licenziamento; a riprova, si segnala che il comma 46 dell'art. 2 della legge n. 92/2012 attribuisce ai *"lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016"* il diritto a fruire della relativa indennità per un periodo che va, a seconda dell'età e dell'area geografica, fino ad un massimo di 24 mesi oltre tale ultima data, con ciò esplicitamente riconoscendo la vigenza nelle liste.

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE  
[Dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  
[DGpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it)

Relativamente al punto c), si ritiene che vada comunque mantenuto l'obbligo di comunicazione anche alle strutture amministrative competenti, essendo previsto da una norma tutt'ora in vigore.

Per ciò che concerne il punto 2), circa l'**Indennità di mobilità ed i Trattamenti speciali di disoccupazione nell'edilizia**, si ritiene, con riferimento alla lettera a), che i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno in corso di godimento i trattamenti l'indennità di mobilità ordinaria, di cui alla legge n. 223/1991 ed i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia manterranno invariato il diritto alla indennità che stanno percependo nella misura e per la durata di spettanza previste.

Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) dello stesso punto 2, si ritiene che ai predetti lavoratori in mobilità ordinaria per il periodo in cui è fatta salva l'iscrizione alla lista di mobilità ed il diritto di percepire la relativa indennità restino applicabili anche le disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge n. 223/1991 in materia di sospensione dei trattamenti in godimento, che integrano ineludibilmente la disciplina del diritto all'indennità.

Per quanto poi attiene alla lettera c), del medesimo quesito n. 2, anche alla luce di quanto già esplicitato dall'INPS al punto n. 2.1 della circolare n. 2 del 7 gennaio 2013, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo entro il 30 dicembre 2016 ed iscritti nella relativa lista di mobilità entro il 31 dicembre 2016 possono presentare domanda di indennità di mobilità ordinaria nei termini previsti dalla normativa preesistente. I lavoratori, invece, licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria in quanto l'iscrizione nelle liste di decorre a partire dal 1° gennaio 2017, inteso quale giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, pertanto, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente della NASPI.

Per quanto concerne il punto 3) del quesito, relativo al **collocamento dei lavoratori in mobilità**, con l'abrogazione degli articoli 8 e 25 della legge 223/1991 a far data dal 1° gennaio 2017 conseguirà il venire meno dei benefici spettanti al "datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità". Al riguardo, la lettura combinata delle circolari INPS n. 137 del 12 dicembre 2012 e n. 2 del 7 gennaio 2013 evidenzia che gli incentivi previsti saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 e fino alla decorrenza prevista per l'incentivo anche nel caso in cui il termine scada successivamente alla predetta data, con puntuali esempi delle possibili casistiche. Quindi, se l'assunzione avviene entro il 31 dicembre 2016 (data di cessazione dell'istituto della mobilità), la fruizione dello sgravio si protrae per tutto il periodo previsto (18/12 mesi dall'assunzione, anche se il periodo si colloca a cavallo del 31 dicembre 2016), (par. 3.1. della circolare INPS 137/2012). Pertanto, in base a quanto evidenziato dall'INPS, per assunzioni da liste di mobilità effettuate entro il 31 dicembre 2016, si ha diritto alla fruizione delle agevolazioni per il periodo spettante (12/18 mesi), anche se il periodo di sgravio va oltre il 31 dicembre 2016; per assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2016 non saranno fruibili le agevolazioni contributive di cui trattasi. I lavoratori licenziati a partire dal 31 dicembre 2016, in virtù delle predette abrogazioni, pertanto, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria. Tali lavoratori potranno beneficiare, ricorrendone i requisiti, dell'indennità di disoccupazione. Per coloro che rientreranno in tale casistica, sarà possibile, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", l'applicazione dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 92/2012, introdotto dall'art. 7, comma 5, lett. b), del D.L. 76/2013, convertito in legge 99/2013 e, successivamente, modificato dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 150/2015, in base

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE  
[DGammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  
[DGpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it)

al quale "Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore".

Quanto al punto 4) del quesito relativo alla **Riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni**, si ritiene che la riserva di posti nella PA rimanga operante per coloro che sono stati inseriti nelle liste di mobilità prima del 31 dicembre 2016 e fintanto che permanga l'iscrizione nella lista.

In merito al punto 5) relativo alle **Assunzioni con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità**, si ritiene che, ai fini della possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un soggetto che beneficia dell'indennità di mobilità, occorre tenere in considerazione se, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il soggetto da assumere sia o meno ancora percettore dell'indennità in parola. Pertanto, posto che un soggetto beneficiario dell'indennità di mobilità possa godere della stessa sino alla sua naturale scadenza, anche successiva al 1° gennaio 2017, sarà possibile assumerlo (quindi instaurare formalmente il rapporto di lavoro) con contratto di apprendistato professionalizzante sino alla predetta scadenza.

Direzione Generale degli ammortizzatori  
sociali e degli incentivi all'occupazione  
Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Menziani

Direzione generale per le politiche attive, i  
servizi per il lavoro e la formazione  
Il Direttore Generale  
Dott. Salvatore Pirrone

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE  
[Dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  
[DGpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it](mailto:DGpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it)

---